



Prot.:R10_18

Torino 19 Aprile 2018

Al Comandante Provinciale Torino VV.F.
Dott. Ing. Marco Frezza

Comandante Provinciale Cuneo VV.F.
Dott. Ing. Marco Frezza

E.p.c Capo Dipartimento VVF
Dott. Bruno FRATTASI

Capo del Corpo VVF
Dott. Ing. Gioacchino GIOMI

Direttore Regionale Piemonte VV.F.
Dott. Ing. Cosimo PULITO

Oggetto: protocollo di collaborazione Vigili del Fuoco / Guardia di Finanza

Le OO.SS. chiedono audizione inerente al progetto di cooperazione tra VV.F. e G.d.F. redatto nella Regione Abruzzo e chiederle una valutazione di fattibilità anche sul nostro territorio con tutti i benefici connessi ad esso al fine di massimizzare l'efficienza, la tempestività e la sicurezza operativa nell'attività di soccorso in zone impervie.

Rimaniamo in attesa di un incontro per poterle presentare le nostre osservazioni anche in vista della recente modifica normativa.

Allegato:

Protocollo VV.F. – G.d.F.

F.to
Claudio Cambursano

F.to
Antonio Mazzitelli

F.to
Mario De Nigris

F.to
Salvatore Astrella



Comando Regionale
Abruzzo



Direzione Regionale
Abruzzo

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
IL COMANDO REGIONALE ABRUZZO DELLA GUARDIA DI FINANZA
E LA DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO ABRUZZO

CONSIDERATO che, nell'interesse reciproco e più in generale nell'interesse della collettività, debba essere attribuita la massima priorità al rafforzamento della collaborazione nelle attività operative per la ricerca e soccorso di persone disperse, infortunate, in stato di pericolo o per il recupero di salme, anche attraverso la razionalizzazione dell'impiego delle risorse umane e strumentali a disposizione.

RITENUTO che, per conseguire l'obiettivo sopraindicato, sia necessario condividere i rispettivi patrimoni di esperienze e perfezionare un accordo di reciproca collaborazione operativa.

VISTO il DLgs. n.68 del 19 marzo 2001, "Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della Legge 31 marzo 2000, n. 78".

VISTO il D.M. delle Finanze del 20 aprile 1993, "Individuazione delle unità del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza cui demandare le attività di soccorso ed intervento operativo da svolgere in zona di medio e alta montagna".

VISTA la Circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 258080/13 del 09 settembre 2013, "Disciplina dell'accesso a bordo dei mezzi navali ed aerei della Guardia di Finanza".

VISTA la Circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 103168/12 del 04 aprile 2012 e successive modifiche ed integrazioni, "L'attività del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (S.A.G.F.)".

VISTO l'art. 1 DLgs. N. 139 dell'8 marzo 2006 che demanda al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi su tutto il territorio nazionale;

VISTO l'art. 24 DLgs n. 139 dell'8 marzo 2006 per il quale il Corpo Nazionale, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, assicura gli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della

prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali;

VISTO l'art. 15, commi 1 e 2 bis, Legge n. 241 del 7 agosto 1990, secondo cui rispettivamente le Amministrazioni pubbliche possono stipulare tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, sottoscrivendo gli stessi con firma digitale, con firma elettronica avanzata, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi;

VISTO il Regolamento interministeriale del 1976 relativo al trasporto di ammalati gravi da parte degli enti dello Stato tra cui il Ministero dell'Interno;

VISTA la Direttiva dell'Ispettore Generale Capo n. OPV-VVF-01/200,2 del 31 maggio 2002, concernente la procedura per l'impiego degli aeromobili del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile,

CONVENGONO E STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO DI COOPERAZIONE

Art. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Le premesse sono parte integrante della presente convenzione, con la quale la Guardia di Finanza ed i Vigili del Fuoco, di seguito denominati "le Parti", si impegnano a perseguire, in unità d'intenti, gli obiettivi della massima efficienza, tempestività e sicurezza nelle attività operative.
2. Per le finalità di cui al punto 1, le Parti, ferma restando la rispettiva autonomia organizzativa e gestionale, promuovono le opportune forme di collaborazione nella comunicazione, programmazione, organizzazione e pianificazione dell'allertamento in attività operative, ispirandosi, in ogni caso, a quanto contemplato dai vigenti riferimenti normativi in merito al coordinamento nelle operazioni.
3. Sono esclusi dall'ambito del presente accordo gli interventi legati a specifiche attività di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria di autonoma iniziativa o su incarico della Magistratura, di esclusiva competenza e gestione delle Parti.

Art. 2

(Formazione ed addestramento)

1. Allo scopo di conseguire sempre più elevati livelli di professionalità del personale, le Parti riconoscono l'utilità di ogni possibile iniziativa volta allo scambio di conoscenze ed esperienze nonché alla messa a disposizione di propri esperti qualificati e di adeguate strutture didattiche.
2. Le Parti si impegnano a promuovere corsi di formazione e aggiornamento tecnico ed esercitazioni nonché lo scambio di informazioni tecniche per le attività formative realizzate in comune.

3. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco della Regione Abruzzo si impegna, per i corsi sanitari, secondo le proprie esigenze e disponibilità, alla formazione ed al mantenimento periodico della componente specialistica S.A.G.F. della Guardia di Finanza, come da disposizioni previste per il personale Speleo Alpino Fluviale 2/B (S.A.F. 2/B).
4. Il Nucleo Elicotteri di Pescara, sentiti i responsabili provinciali S.A.F ed i Comandanti di Stazione S.A.G.F., pianifica, in base alla disponibilità dei propri elicotteri, gli addestramenti congiunti tra personale specialistico S.A.G.F. e personale specialistico VV.FF.
5. Il personale S.A.F. 2/B può partecipare, in base alle proprie disponibilità, agli addestramenti tra la componente S.A.G.F. e la Sezione Aerea di Pescara e/o il Centro Aviazione Guardia di Finanza di Pratica di Mare (RM), prendendo anche imbarco sui mezzi aerei della Guardia di Finanza.
6. Le Stazioni S.A.G.F. programmano, ognuna con i rispettivi Reparti S.A.F. Provinciali, attività addestrative congiunte tra personale S.A.F., personale T.S.A. (Topografia Applicata al Soccorso), unità cinofile dei Vigili del Fuoco e personale del S.A.G.F., da svolgersi anche su terreno montano.

Art. 3

(Alertamento e modalità operative)

1. Le rispettive Sale Operative contraddistinte dal numero di pubblica utilità "115" e "117", possono richiedere l'intervento delle reciproche componenti specialistiche.
In particolare, la Sala Operativa 115 ed il Nucleo Elicotteri di Pescara possono richiedere tecnici elisoccorso, tecnici di soccorso alpino e unità cinofile da poter impiegare a bordo degli elicotteri dei Vigili del Fuoco, in particolare per le operazioni di intervento di competenza delle Stazioni S.A.G.F..
2. Considerato che il Nucleo Elicotteri di Pescara ha come circoscrizione normale le Regioni limitrofe all'Abruzzo, quali ad esempio il Molise, le Marche e l'Umbria, e tenuto conto che le suddette Regioni risultano "circoscrizione eccezionale" per le Stazioni S.A.G.F. di Roccaraso e L'Aquila, in caso di richiesta d'intervento, da parte dei Vigili del Fuoco, della componente specialistica S.A.G.F. ad operare a bordo dei propri elicotteri, il Comandante Provinciale valuterà se autorizzare l'invio dei militari.
3. Nell'eventualità d'impiego sul territorio abruzzese di elicotteri appartenenti ad altri Nuclei dei Vigili del Fuoco, si adotteranno le norme come disciplinate da questo accordo.
4. In caso di attivazione, a cura delle Prefetture, di protocolli ricerca scomparsi (Ri.Sc.) in ambiente naturale impervio o montano, nel territorio della regione Abruzzo, il Comando Regionale della Guardia di Finanza coopererà con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco impiegando personale specializzato, apparecchiature, mezzi e elicotteri eventualmente disponibili.

5. Per le finalità del presente Protocollo, i tecnici di elisoccorso S.A.G.F. vengono equiparati agli specializzati S.A.F. 2/B dei Vigili del Fuoco.

Pertanto, in caso d'impiego sugli aeromobili dei Vigili del Fuoco, i tecnici di elisoccorso S.A.G.F. adotteranno tutte le procedure in vigore al momento della stipula del presente protocollo e successive modifiche, riportate sui manuali per gli specializzati S.A.F. 2/B.

In tal senso, verranno previsti appositi corsi periodici, a carattere obbligatorio, di standardizzazione sulle tecniche di elisoccorso, previa verifica sulla rispondenza ai parametri di operatività e sicurezza vigenti.

6. Il personale dei Vigili del Fuoco e della Guardia di Finanza utilizzerà l'equipaggiamento ed il vestiario forniti dalla propria Amministrazione.
7. Nel caso sia necessario la compilazione di atti di Polizia Giudiziaria per l'espletamento dell'attività di soccorso, gli stessi saranno redatti in forma congiunta e l'operatore con la qualifica più elevata si rapporterà con l'Autorità Giudiziaria competente per territorio.

Art. 4

(Commissione tecnica)

1. E' istituita una Commissione Tecnica con i seguenti specifici compiti:
 - a. proporre miglioramenti nelle tecniche operative;
 - b. pianificare le tipologie di attività addestrativa;
 - c. richiedere, ai rispettivi Comandi, l'eventuale acquisto di materiali necessari ad un migliore espletamento del servizio;
 - d. studio di procedure di attivazione ed intervento condivise.
2. La Commissione è costituita da otto componenti, quattro per ciascuna delle Parti:
 - per la Guardia di Finanza, da un Ufficiale pilota, un Ispettore T.S.A. e due Tecnici Elisoccorso S.A.G.F.;
 - per i Vigili del Fuoco, da un pilota elicotterista, un responsabile S.A.F. e due specializzati S.A.F. 2/B.
3. Entro due mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, le Parti effettuano la designazione dei propri rappresentanti nella Commissione ed indicano la prima riunione tecnica. La Commissione dovrà riunirsi almeno una volta all'anno.

Art. 5

(Comunicazione mediatica)

Ogni qualvolta i Comandi Provinciali di entrambi i Corpi ritengano che l'intervento di soccorso svolto in forma congiunta abbia comportato un evidente interesse mediatico, verrà redatto un comunicato stampa condiviso.

Art. 6

(Intese con altri Enti, Forze di Polizia e di Protezione Civile)

Sulla base di tale Protocollo, potranno poi essere sviluppate singole intese, a cura dei rispettivi Comandi Regionali, con la Centrale Operativa del Servizio 118 e le Sale Operative 112, 113 e 1515, nonché con la Protezione Civile Regionale al fine di disciplinare le attivazioni in caso di interventi tecnici urgenti e voli S.A.R. (Search and Rescue).

Art. 7

(Costi e clausola di invarianza finanziaria)

1. Gli oneri connessi alla attuazione del presente accordo sono a carico delle Parti per quanto di rispettiva competenza.
2. Dalla attuazione dello stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le attività oggetto del protocollo di intesa devono essere realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla norma vigente.

Art. 8

(Durata, revisione e risoluzione della convenzione)

1. Il presente accordo è valido a tempo indeterminato.
2. Le parti si impegnano a procedere, d'intesa, alla revisione del documento qualora si manifesti l'esigenza di adeguarne il contenuto a disposizioni normative e di carattere innovativo o integrativo, ovvero migliorarne gli aspetti organizzativi e gestionali, anche in relazione a situazioni o circostanze intervenute successivamente alla stipula.
3. Il presente accordo può essere risolto in qualunque momento in forma scritta da entrambe le Parti, con efficacia dopo un mese dalla data di comunicazione della risoluzione.

L'Aquila,

PER IL COMANDO REGIONALE ABRUZZO
GUARDIA DI FINANZA
IL COMANDANTE REGIONALE

(Gen. B. Flavio Aniello)

PER LA DIREZIONE REGIONALE
VIGILI DEL FUOCO ABRUZZO
IL DIRETTORE REGIONALE

(Dott. Ing. Giorgio Alocci)